



# Regolamento della Commissione Didattica Permanente

## **Art. 1. Composizione, nomina e durata del mandato**

1. La Commissione Didattica Permanente (di seguito solo CDP) dell'Università Telematica eCampus è composta da un numero massimo di 5 membri scelti tra i docenti dell'Ateneo e da esperti direttamente indicati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.
2. I componenti della CDP sono nominati con decreto del Presidente del C.T.O., il mandato dura un anno e può essere rinnovato.
3. L'Ateneo non corrisponde ai componenti della Commissione alcuna indennità di funzione, o gettone di presenza ad eccezione del rimborso spese sostenute per la partecipazione agli incontri connessi al loro incarico.

## **Art. 2. Compiti**

1. La Commissione Didattica Permanente promuove e definisce attività a sostegno delle continue esigenze di aggiornamento del sistema e-learning dell'Università, per realizzare un insegnamento di alta qualità e per certificare il materiale didattico erogato e i servizi didattici offerti.
2. La formulazione delle proposte deliberate è normalmente originata da specifici mandati:
  - a) della Direzione Generale dell'Ateneo;
  - b) del Rettore;
  - c) del Consiglio di Amministrazione dell'Università,

nonché dalle normative vigenti in materia e, soprattutto, dalle nuove conoscenze maturate dai componenti della CDP, alle quali si aggiungono periodicamente anche le esigenze maturate dai vari uffici/funzioni didattiche e di ricerca, tra i quali:

- d) Segreterie Docenti/Studenti;
- e) Direzione Didattica;
- f) Ufficio Ricerca;
- g) Commissione Disabilità;
- h) Coordinatori dei CDL.

### **Art. 3. Supporto tecnico e amministrativo**

1. Il supporto tecnico e amministrativo alla CDP è fornito dai responsabili dei vari settori e, qualora costituiti, degli uffici operanti in materia di didattica e servizi agli studenti all'interno.

### **Art. 4. Accesso alle informazioni**

1. La Commissione Didattica Permanente gode di piena autonomia operativa. A tal fine, l'Ateneo offre il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
2. La Commissione Didattica Permanente, al fine di reperire informazioni necessarie e specifiche, può convocare i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo.

### **Art. 5. Funzionamento della Commissione Didattica Permanente**

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Commissione e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
2. La Commissione si riunisce, di norma, almeno 2 volte all'anno per via telematica e/o in presenza. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Tuttavia, per impellenti motivi, il Presidente ha facoltà di convocare la Commissione con un preavviso inferiore rispetto al termine precedentemente indicato.
3. Copia della documentazione illustrativa degli argomenti in discussione viene trasmessa, a cura del Presidente della Commissione, ai componenti della CDP con mezzo informatico o con altro mezzo ritenuto idoneo prima della riunione.
4. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno tre componenti.
5. Le sedute della CDP non sono pubbliche; tuttavia, per la discussione di argomenti di particolare interesse, il Presidente può chiedere la presenza e l'intervento di figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un componente della CDP designato dal Presidente. In mancanza di designazione, presiede la seduta il membro più anziano in ruolo.
8. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei membri presenti.

### **Art. 6. Pubblicità e verbalizzazione**

1. Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il verbale necessita di approvazione, che può essere effettuata seduta stante, anche per singoli punti, o nella seduta successiva.
2. La Commissione garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia divulgazione dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.
3. Copia delle convocazioni con gli ordini del giorno, i verbali e tutti i documenti eventualmente allegati sono archiviati nel sistema documentale dell'Ateneo ad accesso aperto sia alla Direzione Generale che al Rettore.
4. Estratti di verbale devono essere comunicati, anche mediante invio telematico, alle strutture interessate per la valutazione delle delibere e i conseguenti, eventuali provvedimenti.

**Art. 7. Approvazione ed entrata in vigore**

1. Il regolamento della Commissione Didattica Permanente è proposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Ogni modifica dovrà essere approvata dal Consiglio stesso.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del relativo verbale del CdA.